



CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n. 44 del 03/04/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ AL PUBBLICO DEGLI ECOCENTRI COMUNALI UBICATI IN VIA DELLE CERQUETTE E IN VIA CAMPOLEONE – PROROGA ORDINANZA N. 35/2020 FINO AL 13 APRILE 2020

IL VICE SINDACO

Vista e richiamata la precedente propria ordinanza n. 35 del 12 marzo 2020, con la quale, a seguito dell'emanazione dei vari provvedimenti governativi e regionali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, è stata disposta la sospensione delle attività al pubblico degli ecocentri comunali, ubicati in Via delle Cerquette e in Via Campoleone, sino a tutto il 3 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Considerato che l'articolo 1 del citato decreto ha disposto la proroga dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, sino al 13 aprile 2020;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno allineare la durata delle misure disposte dall'ordinanza sindacale n. 35 / 2020 sopra richiamata a quanto disposto dal decreto assunto dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 aprile 2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e, in particolare, l'articolo 54, comma 4, che dispone che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante *"Codice della protezione civile"*, e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, lettera a), che richiama la potestà del sindaco di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo citato all'inizio del presente capoverso;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recante *"Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"*, e, in particolare, l'articolo 1 di esso, secondo il quale per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Visto l'articolo 35 dello Statuto Comunale, articolo che definisce il ruolo e le funzioni del sindaco;

ORDINA

per le motivazioni illustrate nella premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la proroga dell'efficacia della propria ordinanza n. 35 del 12 marzo 2020, sino a tutto il 13 aprile 2020.

DISPONE

che della presente ordinanza sindacale venga data immediata e adeguata diffusione mediante pubblicazione all'albo pretorio *on line* della Città di Ariccia e sul sito internet del medesimo ente e che copia della presente venga trasmessa alla Regione Lazio ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale, all'operatore economico incaricato della gestione degli Ecocentri, alla ASL RM 6 per prendere visione di quanto disposto ed al Comando di Polizia Locale.

Quanto sopra viene disposto a scanso di qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dal mancato rispetto del presente provvedimento.

RENDE NOTO

che, a norma dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il dirigente dell'area III – polizia locale e ambiente, dott. David Moretti.

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente per territorio, secondo la previsione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Vice Sindaco
Refrigeri Elisa / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente